



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle  
condizioni di lavoro – div. VII**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 05 marzo 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è svolto un incontro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, ex lege 223/91 ss.mm.ii., avviata da **DORECA SPA**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maria Antonietta Mura e Maria Rita Gentile, assistite da Maria Elisabetta Russo di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Mensi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per la UILTuCs Naz.le, Roberto Ciccarelli, in forza di delega agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente Michele Fanigliulo per la RSA di Rozzano.

**PREMESSO CHE**

- la Società in oggetto con comunicazione del 31.12.13 ha avviato procedura di licenziamento collettivo, dichiarando in esubero n. 61 lavoratori, in forza presso le unità operative di Albiano Magra (MS) (n. 12 lavoratori), Albignasego (PD) (n. 02 lavoratori), Assemmini (CA) (n. 03 lavoratori), Cairo Montenotte (SV) (n. 01 lavoratore), Foggia (n. 01 lavoratore), Follonica (GR) (n. 02 lavoratori), Gaeta (LT) (n.03 lavoratori), Orbassano (TO) (n. 01 lavoratore), Rozzano (MI) (n. 17 lavoratori), Oristano (n. 03 lavoratori), S. Giovanni in Marignano (RN) (n.02 lavoratori), Sesto Fiorentino (FI) (n. 01 lavoratore), Torgiano (PG) (n. 02 lavoratori) e sede di Roma (n. 11 lavoratori);
- con successiva nota, pervenuta in data 03.02.14 (Prot. n. 2691 del 05.02.14), Confcommercio Roma, in nome e per conto della Società, ha comunicato la conclusione con esito negativo dell'esame congiunto in sede sindacale, e, pertanto, lo scrivente Ufficio, con nota del 28.02.14 (prot. 4600), ha convocato le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni sottese alla procedura in oggetto, derivanti dagli andamenti economici negativi che la Società continua a registrare, stante il perdurare della crisi che ha investito il settore di attività di riferimento e nonostante gli interventi di razionalizzazione dell'attività già effettuati. A fronte di tale situazione, l'Azienda ha, pertanto, la necessità

di attuare un programma riorganizzazione delle attività a livello territoriale, con particolare riguardo alle funzioni amministrative e commerciali, nell'ottica di semplificazione dei principali flussi operativi e di accentramento dei processi decisionali. In esito al confronto, le Parti - al fine di evitare soluzioni traumatiche per i livelli occupazionali aziendali - convengono di gestire gli esuberi - ridottisi nelle more della presente procedura a complessive 39 unità - attraverso il ricorso, da un lato, alla Cigs per cessazione parziale di attività con riguardo alle unità operative di Assemini (CA) (n.03 esuberi), Sesto Fiorentino (FI) ( n. 01 esubero) e Oristano (n. 03 esuberi), e, dall'altro, alla Cig in deroga con riguardo alle unità operative di Albiano Magra (MS) (n. 02 esuberi), Follonica (GR) (n. 02 esuberi), Foggia (n. 01 esubero), Gaeta (n. 02 esuberi), Torgiano (PG) (n. 1 esubero), Roma (n.11 esuberi) e Rozzano (MI) (n. 13 esuberi), stante, per tali unità produttive, l'intervenuta scadenza alla data del 31.01.14 del trattamento di Cigs per crisi aziendale, per la durata di 12 mesi, in forza di verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 18.01.13. Al fine di gestire gli esuberi dichiarati, l'Azienda offrirà, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa o nell'ambito del gruppo societario, anche mediante l'eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni diverse ex art. 4, co. 11, legge 223/91 ss.mm.ii.. L'Azienda si impegna, altresì, ad attivare percorsi di outplacement e programmi di formazione e riqualificazione del personale presso gli Enti territoriali. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi le Parti concordano di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito specificato.

### CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

### VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

### IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

### TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

#### A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE PARZIALE.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione, ai sensi dell'art. 1 legge 223/91ss.mm.ii., del trattamento di **CIGS per cessazione** delle unità operative di Assemini (CA) e Sesto Fiorentino (FI), nonchè del reparto di logistica dell'unità operativa di Oristano.
2. La Cigs sarà richiesta per la durata complessiva di **12 mesi**, a decorrere dal 06.03.14, con riguardo ad un numero massimo di **07 lavoratori** (di cui n. 03 di Assemini, n. 03 di Oristano e n. 01 di Sesto Fiorentino), che saranno sospesi in **Cigs a zero ore senza rotazione**.
3. Si precisa che ai citati lavoratori non troverà applicazione il criterio della rotazione stante la cessazione dell'attività.
4. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

## B. CIG IN DEROGA

6. La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga** – *ai sensi della normativa suindicata* - con riguardo ad un numero massimo di **50 lavoratori**, per la durata di n. 3 mesi, dal **06.03.14** e sino al **05.06.14**, con le seguenti modalità:

- **REGIONE TOSCANA:**

- unità operativa di Albiano Magra (MS), Cig con riduzione media dell'orario di lavoro del 75% per n. 02 lavoratori;
- unità operativa di Follonica (GR), Cig a zero ore senza rotazione per n. 02 lavoratori, unici addetti rispettivamente all'amministrazione e alla logistica.

- **REGIONE PUGLIA** - unità operativa di Foggia, Cig a zero ore senza rotazione per n. 1 lavoratore unico addetto al reparto commerciale.

- **REGIONE LAZIO:**

- unità operativa di Gaeta (LT), Cig a rotazione con riduzione media dell'orario di lavoro del 70% per n. 03 lavoratori addetti all'amministrazione;
- sede di Roma, Cig con riduzione media dell'orario di lavoro del 70% per n. 11 lavoratori.

- **REGIONE LOMBARDIA** – unità operativa di Rozzano (MI), Cig a zero ore senza rotazione per n. 08 lavoratori (di cui n. 1 con contratto part-time all'87.50%), svolgenti mansioni infungibili, e Cig a rotazione con riduzione media del 50% per un numero complessivo di 22 lavoratori (di cui n. 2 addetti al credito e n. 20 con mansioni di operatori di vendita). **Si precisa, altresì, che dei n.0 8 lavoratori sospesi in Cig a zero ore, n. 01 con contratto di lavoro full-time sarà sospeso in Cig a decorrere dal 15.04.14.**

- **REGIONE UMBRIA**- unità operativa di Torgiano (PG), Cig a zero ore senza rotazione per n. 1 lavoratore unico addetto al back office.

7. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.

8. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

9. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

10. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. Si precisa, altresì, che in mancanza di

*M. Agli*  
*Masodulatore*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.

**C. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.**

11. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, di un numero massimo di **39 unità lavorative**, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, anche al fine della maturazione dei requisiti per la quiescenza, compatibilmente ai profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto, che a tal fine si intende integralmente richiamata.
12. Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità, entro e non oltre la data indicata nel punto che precede, l'Azienda offrirà un incentivo all'esodo, come concordato in separato verbale sindacale, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Le Parti concordano, infine, che saranno effettuate verifiche periodiche in sede territoriale in ordine all'attuazione del presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00, anche al fine di accedere al trattamento di Cig in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Manfredi*  
*in lge*  
*2.11.11*

*Manrico Meru*  
*Roberto Gatti*  
*Franco Gino Michele*

*Stefano Polver*